



# **CODICE ETICO DEL COMUNE DI MONZA**

**Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. 6 del 23/02/2026**



## SEZIONE I - CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI

Art. 1.	Principi generali.....	3
Art. 2.	Sottoscrizione .....	3
Art. 3.	Divieto di regali .....	3
Art. 4.	Conflitto di interessi .....	3
Art. 5.	Pressioni indebite.....	4
Art. 6.	Restrizioni successive all'incarico.....	4
Art. 7.	Partecipazione ad associazioni e organizzazioni .....	4
Art. 8.	Finanziamento dell'attività politica .....	4
Art. 9.	Confronto democratico .....	4
Art. 10.	Promozione del codice etico e della partecipazione popolare alla vita amministrativa .....	5
Art. 11.	Rapporti con i portatori di interessi.....	5
Art. 12.	Rapporti con l'amministrazione .....	6
Art. 13.	Contrasto agli sprechi e diffusione di buone pratiche.....	6
Art. 14.	Nomine interne e in enti, consorzi e società .....	6
Art. 15.	Rapporti con i mezzi di comunicazione.....	7
Art. 16.	Rapporti con l'autorità giudiziaria .....	7
Art. 17.	Procedura di adesione e di modifica del codice.....	8

## SEZIONE II - CODICE ETICO DEI CONCORRENTI ALLE GARE E DEGLI AGGIUDICATARI DEI CONTRATTI COMUNALI

Art. 18.	Ambito di applicazione.....	9
Art. 19.	Norme di comportamento degli Operatori economici .....	9
Art. 20.	Rispetto della concorrenza .....	10
Art. 21.	Rispetto dei diritti umani.....	10
Art. 22.	Dovere di segnalazione e denuncia.....	10
Art. 23.	Norme di comportamento in caso di sub-affidamenti e sub-appalti. ....	11
Art. 24.	Rapporti con gli uffici comunali .....	11
Art. 25.	Rapporti con gli Amministratori .....	11
Art. 26.	Convenzioni urbanistiche. ....	12
Art. 27.	Sanzioni .....	12
Art. 28.	Periodo di efficacia.....	12



## SEZIONE I - CODICE ETICO PER GLI AMMINISTRATORI

### Art. 1. Principi generali

Le indicazioni del presente Codice Etico (di seguito “Codice”) costituiscono diretta attuazione ed esemplificazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, cura esclusiva delle funzioni pubbliche affidate e loro esercizio con disciplina ed onore, sanciti dagli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione.

L'Amministratore deve esercitare la funzione pubblica che gli è stata affidata con diligenza, lealtà, integrità, trasparenza, correttezza, obiettività e imparzialità. Si impegna a esercitare il suo mandato nella cura esclusiva degli interessi collettivi, evitando comportamenti che possano nuocere all'amministrazione e ogni situazione di conflitto di interessi.

A questo fine l'amministratore assicura la piena conoscibilità e trasparenza riguardo a finalità ed esiti della sua attività.

### Art. 2. Sottoscrizione

Il codice vincola gli amministratori che lo adottino o sottoscrivano pubblicamente, e tutti coloro da questi nominati in enti, consorzi e società.

I sottoscrittori, se titolari di poteri di nomina, non conferiscono incarichi di natura discrezionale o fiduciaria a soggetti che non rispettino e non si impegnino a rispettare, in quanto applicabili, i principi sanciti dal codice.

I soggetti tenuti all'osservanza del presente codice si impegnano a conoscerne e rispettarne le disposizioni.

I documenti collegati alla sottoscrizione del Codice e al rispetto degli impegni assunti sono resi pubblici a tutti i cittadini attraverso il sito internet dell'amministrazione.

### Art. 3. Divieto di regali

L'amministratore non può chiedere né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto o favore.

L'amministratore non può accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, da soggetti con cui entri in contatto per ragioni d'ufficio, regali aventi un valore superiore a quello dei doni usualmente scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato indicativamente nella cifra massima di € 100 annui.

L'amministratore non può richiedere né accettare alcun tipo di regalo, vantaggio o altra utilità che sia anche indirettamente riconducibile a prestazioni erogate dalla propria amministrazione.

### Art. 4. Conflitto di interessi

Si ha conflitto quando interessi personali e indiretti (familiari o legati a relazioni economiche o personali) dell'amministratore interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali egli potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto, ossia beneficiando sé o i soggetti a lui legati.

Quando si manifestino situazioni di conflitto di interessi, compreso il caso in cui non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, l'amministratore deve in ogni caso rendere pubblica tale condizione e gestirla astenendosi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro intervento nel procedimento di formazione della decisione.



#### **Art. 5. Pressioni indebite**

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, l'esecuzione di, o l'astensione da, qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti - compresi i parenti o affini - od organizzazioni, analogo vantaggio in termini di natura economica, mediante prestazioni di attività professionali, conferimento di beni e servizi e assunzioni di personale.

L'amministratore garantisce, per quanto di sua competenza, la massima correttezza e trasparenza delle procedure di gara e di concorso, promuovendo l'adeguamento delle discipline interne alle migliori pratiche.

#### **Art. 6. Restrizioni successive all'incarico**

L'amministratore che negli ultimi cinque anni ha esercitato poteri decisionali per conto dell'amministrazione in enti locali, con particolare riferimento a quelli al di sopra dei 15mila abitanti, si impegna a non svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali l'amministratore abbia preso parte, esprimendo voto o parere favorevole.

#### **Art. 7. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, ad eccezione di quelle la cui pubblicazione possa avere implicazioni in termini di tutela della privacy.

Non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

#### **Art. 8. Finanziamento dell'attività politica**

L'amministratore deve dichiarare e pubblicare annualmente tutte le fonti di sostegno e di finanziamento politico sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti) della sua attività politica.

L'amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione, o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei cinque anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione rilevante.

#### **Art. 9. Confronto democratico**

L'amministratore deve mantenere distinta la sua attività politica da quella di amministratore e si relaziona coi propri amministrati astenendosi da ogni forma di favoritismo o discriminazione.

L'amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini, favorendo l'accesso alle informazioni, assicurando la massima trasparenza e partecipazione, agevolando l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza, respingere qualsiasi pressione indebita



rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, denunciando in sede penale a tutela della pubblica amministrazione.

L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio, e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L'amministratore si impegna ad osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale sia nell'espletamento del proprio mandato; ad assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale contrapposizione dialettica; a favorire la più ampia libertà di espressione; ad evitare toni e linguaggi contenenti messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori e prevaricanti.

#### **Art. 10. Promozione del codice etico e della partecipazione popolare alla vita amministrativa**

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso; deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Deve inoltre incoraggiare e sviluppare ogni provvedimento che favorisca la trasparenza dell'amministrazione e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. Si impegna a garantire la massima trasparenza e integrità anche delle società partecipate e dei soggetti in controllo pubblico e dei servizi esternalizzati da parte della propria amministrazione.

L'amministratore deve incoraggiare la diffusione del Codice e promuovere la sensibilizzazione ai principi in esso contenuti di cittadini, personale, mezzi di comunicazione, oltre che la verificabilità del rispetto degli impegni assunti. A riguardo, si impegna ad attivare un processo partecipativo utile ad identificare strumenti che assicurino che il Codice sia conosciuto e il rispetto delle sue disposizioni risulti controllabile dalla cittadinanza.

L'amministratore deve favorire la conoscenza della vita amministrativa dell'ente con adeguate iniziative, sia attraverso l'informazione che con atti conseguenti.

L'amministratore deve:

- favorire attraverso meccanismi partecipativi il coinvolgimento di cittadini, gruppi e associazioni alla formulazione e attuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione;
- promuovere l'ascolto delle comunità di cittadini impegnati nel monitoraggio civico, incoraggiando il loro accesso a tutte le informazioni significative relative alla vita amministrativa dell'ente;
- favorire la conoscenza, se nel territorio amministrato sono presenti beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo, nei limiti delle proprie competenze;
- promuovere la diffusione della cultura della legalità, dell'etica pubblica e della trasparenza, anche sostenendo iniziative promosse dalla società civile, e favorisce rapporti con scuole e università per iniziative congiunte su questi temi.

#### **Art. 11. Rapporti con i portatori di interessi**

L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, deve assicurare piena trasparenza e conoscibilità dei suoi contatti istituzionali con cittadini e portatori di interessi, prediligendo incontri nelle sedi istituzionali.



Deve dare conto dei contatti con portatori di interessi, laddove influiscano su specifici processi decisionali, in sede di adozione dei relativi atti.

#### **Art. 12. Rapporti con l'amministrazione**

L'amministratore deve seguire modalità di reclutamento del personale basate su principi di riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali, in funzione delle sole esigenze del servizio.

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale.

In caso di reclutamento e promozione del personale, ovvero di nomina di soggetti investiti di funzione di alta direzione e coordinamento, l'amministratore deve adottare atti di indirizzo e procedure di selezione pubblica, obiettiva e motivata.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile e gli spazi di autonomia che la legge riserva ai dirigenti nella gestione.

Nel rapporto con il responsabile anticorruzione e con gli altri soggetti preposti a funzioni di controllo e di audit, assume un ruolo informato e proattivo, contribuendo al raggiungimento di standard elevati di integrità e trasparenza, e si astiene da ogni forma di indebito condizionamento dell'autonomia dei funzionari coinvolti.

L'amministratore promuove la formazione relativa a trasparenza e integrità del personale pubblico.

#### **Art. 13. Contrasto agli sprechi e diffusione di buone pratiche**

L'amministratore deve utilizzare e custodire le risorse e i beni assegnatigli dall'Amministrazione con oculatezza e parsimonia. Deve inoltre giustificare pubblicamente e rendicontare l'utilizzo straordinario di risorse e beni dell'amministrazione.

L'amministratore deve prevenire e contrastare gli sprechi in ogni loro manifestazione e divulgare le buone pratiche in tutti i settori di attività dell'ente.

#### **Art. 14. Nomine interne e in enti, consorzi e società**

L'amministratore che effettua nomine presso enti, consorzi e società, con procedure di evidenza pubblica e a seguito di valutazione comparativa, deve promuovere e incoraggiare l'adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'amministratore non può conferire nomine o incarichi a soggetti rinviati a giudizio o sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico -ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale -estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali.

L'amministratore non può nominare o incaricare coloro che abbiano riportato una condanna penale definitiva, a una pena detentiva superiore ai due anni per delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, possono ledere l'immagine e il decoro dell'ente, nonché coloro che abbiano riportato, anche con la sola sentenza di primo grado, una condanna per delitti non colposi contro la pubblica amministrazione.



L'amministratore che procede a nomine di stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure di evidenza pubblica, deve fornire adeguata motivazione e prestare specifica attenzione alle competenze delle persone nominate ed alla loro integrità.

L'amministratore non può conferire incarichi a soggetti che siano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado di parentela, propri o di altri amministratori dell'ente.

#### **Art. 15. Rapporti con i mezzi di comunicazione**

L'amministratore deve rispondere in maniera collaborativa, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o strettamente relative alla vita privata.

L'amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che favorisca la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

#### **Art. 16. Rapporti con l'autorità giudiziaria**

In presenza di indagini relative all'attività dell'ente, l'amministratore deve assicurare piena collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo documentazione e informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve promuovere e controllare l'adozione sollecitata di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

In presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa, l'amministratore/amministratrice deve assicurare -pur nel rispetto del proprio diritto alla difesa -la collaborazione con gli inquirenti.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, voto di scambio e altri delitti contro l'ordine pubblico -ad eccezione degli articoli 414, n. 2 e 415 codice penale -estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il loro mandato.

In caso di condanna definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento") per reati di peculato, turbativa d'asta, finanziamento illecito, l'amministratore, i soggetti da questi nominati e i consulenti dell'amministrazione si impegnano a dimettersi ovvero a rimettere il mandato. In caso di condanna non definitiva per reati cui la legge associ la sospensione della carica, l'amministratore si impegna ad aderire spontaneamente e senza ritardi a tali prescrizioni.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione di parte civile della propria amministrazione nel relativo processo. L'amministratore deve presentare un esposto alla Procura della Corte dei Conti qualora emerga l'eventualità di un danno erariale imputabile ad altri amministratori o dipendenti dell'ente.

L'amministratore deve denunciare sollecitamente alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia, tentativo diretto o indiretto di corruzione.



### **Art. 17. Procedura di adesione e di modifica del codice**

Il codice vincola gli amministratori che vi aderiscono volontariamente mediante sottoscrizione, impegnandosi così all'adempimento delle sue disposizioni.

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori o dei cittadini, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione pubblica.

L'amministratore deve favorire -nei limiti delle proprie competenze -l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano anticorruzione e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'amministratore deve altresì sostenere l'adozione ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'ente.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'amministratore deve promuovere la previsione di un codice di condotta per gli amministratori elettivi da parte dello Statuto dell'ente.



## SEZIONE II - CODICE ETICO DEI CONCORRENTI ALLE GARE E DEGLI AGGIUDICATARI DEI CONTRATTI COMUNALI.

### Art. 18. Ambito di applicazione

Sono soggetti obbligati all'applicazione delle disposizioni della presente sezione del Codice Etico e d'ora in poi genericamente definiti "Operatori Economici":

- i partecipanti ai vari tipi di appalti, affidamenti, concessioni e convenzioni del Comune di Monza;
- subappaltatori, subcontraenti e chiunque risulti coinvolto, anche parzialmente, nell'esecuzione di contratti dell'ente comunale.

Esso costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Monza e la sua accettazione, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico, è condizione di ammissione alle procedure di gara, di affidamento, di concessione e convenzione, per le autorizzazioni al subappalto, nonché per l'iscrizione agli Elenchi Fornitori.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

La mancata sottoscrizione e presentazione del Codice Etico a corredo della documentazione amministrativa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara, affidamento, concessione e convenzione, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.

### Art. 19. Norme di comportamento degli Operatori economici

Con la sottoscrizione del presente Codice Etico l'Operatore economico si impegna a:

- a. agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Monza e delle altre ditte;
- b. rispettare le norme che disciplinano la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali, di contabilità, fiscale e previdenziale, di pagamento di imposte, tasse, contributi e premi a qualsiasi titolo, nonché la vigente normativa sulla tutela ambientale;
- c. astenersi da comportamenti anticoncorrenziali, quali quelli descritti all'art. 20;
- d. informare i collaboratori e i dipendenti di cui si avvale, sugli obblighi, impegni e regole contenute nel presente Codice etico e vigilare affinché gli stessi siano osservati nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e. osservare il dovere di denuncia e segnalazione di cui all'art. 22;
- f. in caso di subappalto, garantire quanto indicato al successivo art. 23;
- g. connotare i propri rapporti con gli uffici comunali e con gli Amministratori nel rispetto delle regole descritte agli artt. 24 e 25;
- h. dare comunicazione tempestiva al RUP competente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monza rispetto a eventuali misure cautelari o rinvii a giudizio per i reati di cui all'art. 321 c.p in relazione agli articoli 318, 319, 319 bis e 320 e per i reati di cui agli articoli 319 quater, comma 2 c.p., articoli 322, 322 bis comma 2, articolo 346 bis comma 2, articoli 353 e 353 bis.



## **Art. 20. Rispetto della concorrenza**

Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento ingannevole o fraudolento o sleale o lesivo delle norme della buona fede o realizzato con accordi illeciti o mediante pratiche concordate tra imprese. In particolare:

- a. condizionare o tentare di condizionare, direttamente o indirettamente, il contenuto del bando, le modalità di scelta del contraente, le procedure di aggiudicazione/affidamento, l'esecuzione del contratto;
- b. promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ai soggetti responsabili o collegati all'appalto;
- c. accordarsi tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali;
- d. promettere o concedere vantaggi ai partecipanti affinché non concorrano o ritirino l'offerta eventualmente già presentata;
- e. avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice civile, né dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
- f. avere in corso o praticare intese per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta, o attuare pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- g. tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- h. ricorrere a mediazioni o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.

## **Art. 21. Rispetto dei diritti umani**

Ai fini del presente Codice, si intende per rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, la fornitura di beni/servizi/lavori prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, così come definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Potrà quindi essere richiesto all'Operatore economico di fornire le informazioni e la documentazione relativa alla conformità agli standard di cui sopra ed i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura.

## **Art. 22. Dovere di segnalazione e denuncia.**

L'Operatore economico deve denunciare all'Autorità giudiziaria e segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monza:

- a. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui vengano a conoscenza durante le procedure di affidamento o di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte di dipendenti e Amministratori del Comune di Monza. Il dovere di segnalazione comprende qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di vantaggio avanzata.
- b. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o



l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

La segnalazione di fatti illeciti può essere inoltrata anche in forma anonima sulla piattaforma “*Whistleblowing*” del Comune di Monza da parte di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici.

#### **Art. 23. Norme di comportamento in caso di sub-affidamenti e sub-appalti.**

L'Operatore Economico deve garantire e vigilare sull'osservanza degli obblighi prescritti nel Codice Etico anche da parte dei propri subappaltatori.

In particolare, deve:

- a. inserire nel contratto di subappalto l'obbligo di accettazione del presente Codice etico da parte del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice e l'indicazione che la violazione delle norme in esso contenute costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- b. garantire che il subappaltatore rispetti gli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL.

#### **Art. 24. Rapporti con gli uffici comunali**

Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti, affidamenti, concessioni o convenzioni comunali e nella successiva esecuzione, l'Operatore Economico si astiene da:

- a. qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti che rappresentano il Comune di Monza o che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Monza;
- b. offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità entro il valore-soglia indicato nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza.
- c. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

Come per gli Operatori Economici, anche il personale del Comune di Monza e coloro che collaborano con l'Ente sono tenuti a rispettare determinate regole di comportamento, che sono meglio definite nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza.

#### **Art. 25. Rapporti con gli Amministratori**

L'Operatore Economico, nei rapporti con gli Amministratori del Comune di Monza, deve astenersi da:

- a. esercitare pressioni per indirizzare le procedure di appalto, affidamento, concessione, convenzione;
- b. chiedere supporto o informazioni o qualsiasi attività da cui possa derivargli un vantaggio diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio diretto o indiretto;
- c. proporre, promettere, garantire o accettare richieste di forme di sostegno e/o di finanziamento dell'attività politico-amministrativa, sia in modo diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali l'Amministratore svolga un ruolo direttivo), in cambio di informazioni o attività che possano influenzare a suo vantaggio le procedure di appalto, affidamento, concessione, convenzione.



### **Art. 26. Convenzioni urbanistiche.**

Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.

L'acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente.

L'obbligo della certificazione è posto a carico dell'Operatore Economico.

Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute negli artt. 22 e 24 del presente Codice.

### **Art. 27. Sanzioni**

L'accertamento di una violazione delle norme del presente codice comporta:

- a. l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato;
- b. la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto;
- c. il risarcimento per danno al Comune di Monza nella misura di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- d. l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Monza, in caso di violazione delle norme previste agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Resta fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria qualora la violazione accertata integri una fattispecie penalmente rilevante.

### **Art. 28. Periodo di efficacia**

Gli effetti del presente Codice Etico e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.